

REGOLAMENTO

dei BENI
PATRIMONIALI
COMUNALI

Art. 1

Il presente regolamento disciplina l'uso dei beni patrimoniali del Comune indicati e definiti dall'art. 826 del codice civile.

Art. 2

I beni patrimoniali del Comune sono descritti in appositi inventari⁽¹⁾.

Art. 3

Alla fine di ogni anno, nei termini previsti dal "Regolamento di contabilità" il responsabile del servizio finanziario favorevole alla verifica degli inventari e alla determinazione delle quote annue di ammortamento previste dall'art. 71 del D. Lgs. 77/95.

Art. 4

Sono beni patrimoniali indisponibili tutti i beni immobili e mobili destinati ad uffici e servizi pubblici, unitamente ai loro arredi nonché tutti i beni destinati ad un pubblico servizio.

Tali beni risultano dagli inventari.

Art. 5

Sono beni patrimoniali disponibili quei beni non vincolati da regime demaniale e non compresi fra i beni elencati all'art. 4.

Art. 6

Con deliberazione del Consiglio comunale potranno essere inclusi tra i beni disponibili i beni indisponibili che non venissero più adibiti agli usi e ai servizi di cui all'art. 4⁽²⁾.

Art. 7

Tutti i beni indisponibili con i loro arredi di cui all'art. 4 non possono essere sottratti alla loro destinazione se non previa deliberazione consiliare prevista all'art. 6.

Art. 8

In particolare è vietato all'Amministrazione comunale di far uso degli edifici pubblici o di parte di essi, sia in via temporanea o permanente, per scopi e finalità che non rientrino nella destinazione del bene.

Art. 9

È vietato concedere in uso edifici e beni di cui al precedente articolo a sedi o uffici di partiti politici, di associazioni sindacali, d'arma o di privati in genere.

(1) Che compongono il Conto del patrimonio previsto dall'art. 72 del D. Lgs. 25-2-1995, n. 77 "Ordinamento finanziario e contabile degli Enti Locali" la cui valutazione e quella specificatamente prevista dal 4° comma dello stesso art. 72.

(2) Contemporaneamente il responsabile del servizio finanziario provvede alla modifica del Conto del Patrimonio.

Art. 10

I locali dei beni indisponibili non potranno altresì essere concessi per riunioni, conferenze o manifestazioni varie di enti o privati se non sia intervenuta deliberazione consiliare che stabilisca modalità e limiti di concessione.

Art. 11

Eventuali riunioni promosse da uffici statali o dall'Amministrazione comunale dovranno riguardare esclusivamente la trattazione di semplici questioni prettamente interessanti l'amministrazione.

Art. 12

Nessun uso diverso da quello di normale attività scolastiche istruttive può essere effettuato nei locali adibiti a finalità della pubblica istruzione.

Per determinazione del _____ nelle scuole potranno essere svolte specifiche iniziative non in contrasto con le finalità scolastiche.

Art. 13

La locazione dei fabbricati e l'affitto di altri beni disponibili potrà avvenire secondo un'apposita regolamentazione approvata dal Consiglio comunale, con cui viene stabilita la procedura per la scelta del conduttore, la durata del contratto, il canone annuo, le scadenze dei pagamenti, i divieti ed ogni altra modalità che disciplina l'affitto.

Art. 14

La conduzione in economia del bene disponibile è un'utilizzazione del tutto eccezionale giustificata da particolari finalità o recanti una maggiore entrata alle finanze comunali.

La conduzione in economia dei beni patrimoniali comunali suscettibili di tale conduzione viene deliberata dalla Giunta che stabilirà ogni modalità di conduzione.

Art. 15

Il godimento in natura dei beni patrimoniali disponibili è un'utilizzazione con cui si ammette la generalità degli abitanti al godimento del prodotto del bene patrimoniale.

Esso di forma è disciplinato con Regolamento approvato dal Consiglio comunale.

Art. 16

Per la concessione del godimento in natura dei beni disponibili, secondo la tipologia e le condizioni del luogo, possono stabilirsi particolari modalità per l'ammissione al godimento del prodotto del bene, limitandolo a particolari categorie di cittadini, come proprietari di bestiame, nulla tenenti, ecc.

La concessione del godimento in natura del prodotto del bene è assegnata dietro corresponsione di congruo corrispettivo in danaro.

È vietata comunque la cessione a terzi del diritto di godimento.

Nelle concessioni di godimento in natura dei prodotti del bene disponibile è fatto divieto di arrecare qualsiasi danno al bene che possa pregiudicare il rendimento, e possono imporsi determinati miglioramenti.

Approvato dal Consiglio comunale con deliberazione n. _____ del _____

Li _____

Il Segretario

P U B B L I C A Z I O N E

Publicato all'Albo Pretorio del Comune dal _____ al _____
senza opposizioni.

_____, li _____

Il Segretario
